



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Roma, 23 maggio 2018

Spettabile
Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6/a
00198 Roma

Prot. n. 123/18

Risposta al documento di consultazione concernente “Schema di Linee Guida sulla *compliance antitrust*”

Premessa. Assogestioni intende anzitutto ringraziare l’AGCM per l’opportunità offerta di esprimere osservazioni e proposte in ordine al documento di consultazione in oggetto.

In via generale, si esprime apprezzamento circa l’impostazione adottata da codesta spettabile Autorità nella elaborazione delle Linee Guida in questione e, in particolare, si condivide la scelta, impiegata nella definizione del programma di *compliance*, di valorizzare il principio di proporzionalità e, pertanto, di disegnare e adeguare il suddetto programma alla natura, alla dimensione e alla posizione nel mercato dell’impresa.

Nella medesima prospettiva si apprezza, inoltre, tra i fattori da considerare ai fini della valutazione dello specifico rischio *antitrust*, la valorizzazione del contesto regolatorio/normativo, considerando che, specie nell’ambito dei mercati finanziari e, per quanto di più diretto interesse, in quello del risparmio gestito, assume particolare rilievo il ruolo svolto dalla regolamentazione europea e nazionale.

Ciò premesso, si evidenziano di seguito taluni aspetti del documento posto in consultazione che, ad avviso di codesta Associazione, meriterebbero ulteriore considerazione:

- 1. Attività di formazione e know-how.** A tal proposito si segnala l’opportunità di meglio specificare che l’attività di formazione e *know-how* prevista al par. 11 del documento di consultazione venga opportunamente riservata solo - e non “soprattutto”, come attualmente previsto - alle figure operanti nelle divisioni più esposte al rischio di condotte anticoncorrenziali: ciò al fine di evitare che un’opportuna attività di formazione, finalizzata a prevenire le violazioni, possa risolversi in un inutile aggravio di tempi e costi, a carico dell’impresa e delle sue risorse, laddove queste ultime non siano direttamente interessate dal rischio che si intende contenere.
- 2. Criteri di valutazione dei programmi di compliance ai fini del riconoscimento dell’attenuante.** In linea generale, appare opportuno definire con maggiore certezza giuridica quali siano i criteri di valutazione del singolo programma, al fine di riconoscerne la natura attenuante. Più in particolare,



sarebbe auspicabile una definizione maggiormente puntuale (e dunque non solo a titolo esemplificativo) degli indici di manifesta inadeguatezza del programma (così come di quelli di non manifesta inadeguatezza), utili a meglio individuare *ex ante* le ipotesi in cui l'adozione del suddetto programma di *compliance* non possa giustificare alcuna riduzione della sanzione.

* * *

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si renda necessario, si inviano i migliori saluti.

Il Direttore Generale